

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Oviedo — Spagna) — Mario Vital Pérez/ Ayuntamiento de Oviedo**

(Causa C-416/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21 — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1 — Discriminazione basata sull'età — Disposizione nazionale — Condizione per l'assunzione degli agenti della polizia locale — Fissazione dell'età massima a 30 anni — Giustificazioni)*

(2015/C 016/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Oviedo

**Parti**

Ricorrente: Mario Vital Pérez

Convenuto: Ayuntamiento de Oviedo

**Dispositivo**

Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale.

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 9.11.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol — Austria) — Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck**

(Causa C-443/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 2073/2005 — Allegato I — Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari — Salmonella nelle carni fresche di pollame — Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione — Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio — Conformità con il diritto dell'Unione — Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionale della sanzione)*

(2015/C 016/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

**Parti**

Ricorrente: Ute Reindl, soggetto penalmente responsabile per la MPREIS Warenvertriebs GmbH

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck